



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
12/182/CR7bis-b/C10

**OSSERVAZIONI EMENDATIVE AL TESTO UNIFICATO ELABORATO DALLA
COMMISSIONE AGRICOLTURA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI AVENTE AD
OGGETTO: “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE”.**

Il sistema delle Regioni e delle Province Autonome, nel condividere lo spirito e l’iniziativa con cui la Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati ha adottato in sede referente un testo unico in materia di agricoltura sociale, ritengono di dover sollevare le seguenti osservazioni emendative. Nel principio e nello spirito della ricaduta sociale della multifunzionalità e dei servizi di prossimità che l’agricoltura sociale offre, bisogna che il legislatore statale ampli la portata sociale del testo unificato includendo qualsiasi altra attività atta a favorire l’inclusione e la coesione sociale e riveda le limitazioni poste ai requisiti soggettivi, gli ambiti di attività, nonché le procedure operative concernenti l’agricoltura sociale.

Il testo di proposta di legge, inoltre, è lacunoso nella parte che attiene un diverso trattamento fiscale (defiscalizzazione) degli eventuali ricavi ottenuti dai servizi e/o attività esercitate nell’ambito dell’agricoltura sociale e nella possibilità di assunzione di personale con contratti non agricoli, ad esempio, in analogia con quanto previsto dalla legge n. 96/2006 per le attività e servizi complementari offerti dalle aziende agrituristiche.

Per quanto attiene i requisiti di carattere soggettivo, si deve prevedere che tutte le attività dirette alla fornitura dei servizi dell’agricoltura sociale, ivi comprese le attività di ricezione ed ospitalità, rientrano “*ipso jure*” tra le “attività connesse” che l’imprenditore agricolo può esercitare, in base a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 2135 del codice civile così come modificato e integrato dal D.lgs. n. 228 del 18 maggio 2001.

Infatti, l’articolo 2 del testo unificato prescrive che le attività dell’agricoltura sociale: “*...integrino in modo sostanziale, continuativo e qualificante l’attività agricola...*”.

Questa formulazione giuridica introduce, a nostro parere, evidenti limitazioni assolutamente non presenti nella disciplina civilistica vigente, escludendo tra l’altro, a posteriori, numerosi imprenditori agricoli, già oggi impegnati in attività di agricoltura sociale dal novero di tale tipo di imprese.

Sempre per quanto attiene i requisiti di natura soggettiva, la stessa possibilità - in alternativa alla gestione in “*...forma singola...*” - di esercitare le attività proprie dell’agricoltura sociale in “*...forma associata con i soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328...*”, ovvero: “*...soggetti pubblici nonché (...) organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati...*”, sembrerebbe disincentivare o comunque limitare le concrete e diverse possibilità di natura organizzativa dell’impresa agricola nell’esercizio dell’agricoltura sociale.

A solo titolo esemplificativo si ricorda il proficuo e frequente utilizzo di “convenzioni e/o protocolli d’intesa” con i soggetti annoverati nel sopra richiamato comma 5, ovvero la possibilità che taluni soggetti, per esempio le cooperative sociali, esercitino direttamente l’attività agricola, acquisendo, di conseguenza, la qualificazione di imprenditore agricolo. Di converso, possono essere compresi modelli organizzativi diversi dalla “forma associativa”, attraverso i quali l’impresa agricola ritenga opportuno svolgere le attività tipiche dell’agricoltura sociale (es. cooperativa, società di capitali, consorzio, associazione temporanea di impresa).

Riguardo, invece, alle attività dell’agricoltura sociale, come già oggi esercitate in ambito regionale, non può non rilevarsi come l’ambito disciplinato dalle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 2 del testo unificato risulti assolutamente restrittivo.

A tal riguardo, sembrerebbe più opportuna un’elencazione delle distinte tipologie delle attività tipiche dell’agricoltura sociale impostata, quantomeno, sulle seguenti tre categorie di attività:

- 1) attività destinate ad attenuare o superare le situazioni di bisogno o difficoltà della persona umana, connesse a problematiche di vario genere nell’ottica del proprio progetto di vita, in integrazione con i servizi sociali o sociosanitari;
- 2) far rientrare tra le attività dell’agricoltura sociale anche quelle rivolte a rispondere a necessità organizzative dei contesti familiari destinate ai minori, agli adulti e agli anziani, al fine di fornire ambiti esperienziali di crescita ed integrazione sociale;
- 3) far rientrare, altresì, nell’ambito dell’agricoltura sociale, le attività riguardanti i progetti di reinserimento e reintegrazione sociale di minori ed adulti, in collaborazione con l’autorità giudiziaria.

Solo a titolo esemplificativo, nell’ambito del punto 1) potrebbero rientrare, inoltre, le attività di inclusione sociale e lavorativa per i diversamente abili, per i disabili psichici e psichiatrici, per i tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, per gli alcool dipendenti ed ex alcool dipendenti, nonché degli altri soggetti svantaggiati o molto svantaggiati in stretta connessione con i soggetti riconosciuti dalla normativa vigente quali titolari di programmi ed interventi a favore dei predetti soggetti.

Nell’ambito del punto 2), invece, potrebbero rientrare tutte quelle attività, generalmente denominate come “nido in famiglia” o “agrinido”, “orti sociali”, “alloggi per anziani”, “comunità famiglia” e tutte le nascenti forme di politiche sociali operanti a favore di chi vive in condizioni di estrema gravità fisica e sociale.

Per quanto riguarda le procedure operative disciplinate dal testo unificato (art. 3), si rileva innanzitutto che, le procedure di accreditamento degli operatori nonché l’effettuazione delle attività di monitoraggio e valutazione dei servizi e delle prestazioni, debbano avvenire “...secondo le disposizioni previste dal soggetto accreditante competente per l’attività”, e non già in base alle determinazioni adottate dalle Regioni e Province Autonome, competenti in materia (art. 117 Cost.).

Inoltre, nell’articolo 3, prima parte del comma 1, si vuole disciplinare l’accredito degli “operatori”, mentre nella seconda parte del medesimo comma 1 si introduce lo “accredito delle imprese” che devono essere iscritte in un elenco regionale. Tale incongruenza logica-giuridica deve necessariamente essere sanata secondo un criterio di semplificazione procedurale.

Con riferimento a quanto introdotto dall’articolo 4 del testo unificato, in materia di organizzazioni di produttori, si precisa che non si ravvisa l’opportunità di normare.

In relazione all'art. 5 del testo unificato, la previsione che per l'esercizio delle attività dell'agricoltura sociale possano essere esclusivamente utilizzati “...*i locali o parte di essi esistenti nel fondo agricolo...*” risulta oltremodo limitante, impedendo alle imprese agricole per attività connesse, la nuova edificazione di volumi tecnici o di strutture agricole, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, da destinarsi all'ottimale espletamento delle attività dell'agricoltura sociale.

Inoltre, si ritiene opportuno modificare l'articolo 7 comma 2 lettera b) del testo unificato, sostituendo i “...*due rappresentati...*” con “quattro esperti”, al fine di garantire una maggiore rappresentatività e un minimo di spessore di professionalità al costituendo Osservatorio, per il quale non è prevista alcuna dotazione finanziaria.

Da ultimo si chiede di voler prevedere l'istituzione di un fondo *ad hoc* per l'agricoltura sociale o, in alternativa, un fondo rotativo.

Roma, 20 dicembre 2012